



COMUNE DI NORCIA

Area LL.PP. Ambiente e Sviluppo Economico

Centro Operativo Comunale istituito con Ordinanza Sindacale n° 63 del 24/08/2016

Trattativa diretta per l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, compresa la relazione paesaggistica (limitatamente al cimitero monumentale di Capo al Campo) e la relazione geologica, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, nonché (come opzione di ampliamento dell'incarico) di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, inerente gli interventi di riparazione e miglioramento sismico dei cimiteri monumentali di Ospedaletto, Capo al Campo e Serravalle in Norcia (PG) di cui all'“Elenco unico dei programmi delle opere pubbliche, Id Ord. 1151, Id Reg 42” allegato all'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 109 del 21 novembre 2020.

SCHEMA DI CONVENZIONE

PER SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COMPRESA LA RELAZIONE PAESAGGISTICA (LIMITATAMENTE AL CIMITERO MONUMENTALE DI CAPO AL CAMPO) E LA RELAZIONE GEOLOGICA, IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, *(come opzione di ampliamento dell'incarico)* LA DIREZIONE DEI LAVORI E IL

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

per la realizzazione delle seguenti Opere:

“LAVORI DI RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO DEI CIMITERI MONUMENTALI DI OSPEDALETTO, CAPO AL CAMPO E SERRAVALLE IN NORCIA (PG)”

inserito nell'“*elenco unico dei programmi delle opere pubbliche, Id Ord. 1151, id Reg 42*”

di cui all'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 109 del 21 novembre 2020

CUP: F53D21000670001 – CIG: 867953420B



COMUNE DI NORCIA

Area LL.PP. Ambiente e Sviluppo Economico

Centro Operativo Comunale istituito con Ordinanza Sindacale n° 63 del 24/08/2016

L'anno _____ (____), il giorno _____ del mese di _____ nella sede del _____,

TRA

_____, Codice Fiscale _____, rappresentato dal geom./ing./arch. _____, nato a _____ (____) il _____ – Dirigente/Responsabile dell'Ufficio _____ dell'ente, domiciliato per la carica presso _____ in Via/Piazza _____ n. _____, il quale interviene in nome e per conto dell'ente, giusto l'art. _____, il vigente regolamento interno dei contratti, nonché in base al Decreto /Determina n. _____ del _____ (di seguito anche semplicemente "**Committente**");

E

l'ing./arch. _____, nato a _____ (____) il _____, residente a _____ in Via/Piazza _____ n. _____ e con studio tecnico in _____ (____) alla Via/Piazza _____ n. _____, Codice Fiscale _____ e PIVA _____, nella sua qualità di _____ (libero professionista singolo ovvero capogruppo/mandatario dell'R.T.P. costituito da _____, come da atto di costituzione n. _____ del _____, rappresentante del Consorzio _____, ecc.), elettivamente domiciliato per il presente atto presso il proprio studio, all'indirizzo sopra indicato (di seguito anche semplicemente "**Affidatario**")

PREMESSO CHE

- con Ordinanza del Commissario Straordinario del Governo per la Ricostruzione n. 37 dell'8 settembre 2017 e ss.mm.ii., recante "*Approvazione del primo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016*" è stato approvato il primo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*" convertito, con modificazioni, in Legge 15 dicembre 2016, n. 229, e ss.mm.ii. (di seguito anche solo "D.L. 189/2016");
- con Ordinanza del Commissario Straordinario del Governo per la Ricostruzione n. 56 del 10 maggio 2018 e ss.mm.ii., recante "*Approvazione del secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Modifiche e integrazioni alle ordinanze n. 27 del 9 giugno 2017, n. 33 dell'11 luglio 2017, n. 37 dell'8 settembre 2017 e n. 38 dell'8 settembre 2017. Individuazione degli interventi che rivestono importanza essenziale ai fini della ricostruzione*" è stato approvato il secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi*



COMUNE DI NORCIA

Area LL.PP. Ambiente e Sviluppo Economico

Centro Operativo Comunale istituito con Ordinanza Sindacale n° 63 del 24/08/2016

sismici del 2016” convertito, con modificazioni, in Legge 15 dicembre 2016, n. 229, e ss.mm.ii. (di seguito anche solo “D.L. 189/2016”);

- nell’elenco unico di cui all’Allegato 1 dell’Ordinanza del Commissario Straordinario del Governo per la Ricostruzione n. 109 del 21 novembre 2020, che sostituisce e integra gli elenchi degli interventi ricompresi nei piani e programmi approvati con le Ordinanze n. 27/2017, 33/2017, 37/2017, 56/2018, 64/2018 e 86/020 e ss.mm.ii., risulta inserita l’opera in oggetto;
- è necessario acquisire il progetto avente ad oggetto le lavorazioni afferenti l’intervento di riparazione con miglioramento sismico dei cimiteri monumentali di Ospedaletto, Capo al Campo e Serravalle in Norcia (PG), da trasmettere all’USR Umbria per l’acquisizione dei relativi pareri e, successivamente, per addivenire all’espletamento della gara per l’affidamento dei lavori;
- con Determina n. ____ del ____/____/____ è stato disposto l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a – bis) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, introdotto dall’art. 17 – ter della Legge 26 febbraio 2021, n. 21 a mezzo M.E.P.A. dei servizi tecnici di ingegneria e architettura inerenti l’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, compresa la relazione paesaggistica limitatamente al cimitero monumentale di Capo al Campo e la relazione geologica, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, nonché (*come opzione di ampliamento dell’incarico*) di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione inerenti gli interventi di riparazione e miglioramento sismico dei cimiteri monumentali di Ospedaletto, Capo al Campo e Serravalle (PG) di cui all’*“Elenco unico dei programmi delle opere pubbliche, Id Ord. 1151, Id Reg 42”* allegato all’Ordinanza del Commissario Straordinario n. 109 del 21 novembre 2020 in favore dell’O.E. _____, con studio tecnico in _____ (____) alla Via/Piazza _____ n. ____, codice fiscale _____ e PIVA _____ (*in caso di RTP, consorzi o GEIE*) nella sua qualità di _____ per un importo pari ad € _____ (____/____) oltre Oneri Previdenziali e I.V.A. di Legge;

**TUTTO CIO’ PREMESSO E RICHIAMATO, PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE
DEL PRESENTE ATTO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Art. 1. Oggetto dell’incarico

1. L’oggetto dell’incarico attiene all’esecuzione di servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici di cui all’art. 3, comma 1, lett. vvvv) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., come meglio individuati oltre, nel rispetto in particolare degli artt. 23, 24, 25 e 31, comma 8 del medesimo decreto e inoltre degli artt. 91 d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., relativi all’intervento di *“riparazione con miglioramento sismico dei cimiteri monumentali di Ospedaletto, Capo al Campo e Serravalle in Norcia (PG)”* – *inserito nell’“Elenco unico dei programmi delle opere pubbliche, Id Ord. 1151, Id Reg 42”* di cui all’Ordinanza del Commissario Straordinario n. 109 del 21 novembre 2020”.

2. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono nelle seguenti attività:

- a) redazione, sulla base delle valutazioni quantitative di cui alla stima sommaria ex art. 22 D.P.R. 207/2010 approvata con Determinazione n. 151 del 09/03/2021, della **progettazione definitiva**, compresa la **relazione paesaggistica** e la **relazione geologica**, ai sensi del combinato disposto dell’art. 23, comma 3 e dell’art. 216, comma 4 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., conformemente alle prescrizioni



COMUNE DI NORCIA

Area LL.PP. Ambiente e Sviluppo Economico

Centro Operativo Comunale istituito con Ordinanza Sindacale n° 63 del 24/08/2016

di cui alla Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione III del D.P.R. 207/2010, nonché ai contenuti di cui all'art. 23, comma 7 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- b) redazione della **progettazione esecutiva**, ai sensi del combinato disposto dell'art. 23, comma 3 e dell'art. 216, comma 4 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., conformemente alle prescrizioni di cui alla Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione IV del D.P.R. 207/2010, nonché ai contenuti di cui all'art. 23, comma 8 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- c) **coordinamento della sicurezza in fase di progettazione** ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt. 91 e 100 del d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- d) *(come opzione di ampliamento dell'incarico)* direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

3. Il dettaglio delle prestazioni normali e accessorie e delle prestazioni e servizi opzionali è riportato nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale di cui alla documentazione di affidamento. Il predetto capitolato, anche se non materialmente allegato al presente contratto, ne costituisce parte integrante e sostanziale e l'Affidatario dichiara di ben conoscere ed accettare senza riserva alcuna.

4. L'Affidatario è obbligato ad ottemperare alle disposizioni del RUP ed ogni altra disposizione specificatamente prevista nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

5. La progettazione inoltre dovrà essere redatta:

- in accordo con le Ordinanze del Commissario del Governo per la Ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 in materia di ricostruzione pubblica, nonché di ammissibilità delle spese a contributo, ivi incluse quelle che saranno emanate in corso di esecuzione del contratto e prima dell'approvazione della progettazione di livello esecutivo;
- mediante l'utilizzo del *"Prezzario unico del cratere del Centro Italia"*, di cui all'art. 6, comma 7 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., approvato con O.C.S.R. n. 58 del 04/07/2018 allegato n. 3 e loro ss.mm.ii.;
- tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al D.M. 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (G.U. n. 259 del 6 novembre 2017), recante *"Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici"*;
- in conformità, poiché edificio di interesse storico – culturale, alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 07/02/2011 con le successive modifiche ed integrazioni, tenendo conto delle indicazioni fornite dal MIBACT a seguito degli eventi sismi 2016, nonché al D.M. 22 agosto 2017, n. 154 *"Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti beni culturali tutelati ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 di cui al decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50"*;

6. La prestazione di direzione lavori, se successivamente affidata, deve garantire l'assolvimento di tutte le attività, i compiti e le funzioni di cui agli artt. 101 comma 3 e 111 comma 1 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e secondo le modalità previste dal decreto attuativo D.M. 49 del 7 marzo 2018, nonché in ottemperanza al disposto dell'art. 22 del D.M. 154/2017 e ad ogni altra disposizione di legge e regolamenti in materia, con l'obbligo di adeguamento ad eventuali nuove normative e regolamenti che insorgessero durante lo svolgimento dell'incarico. La prestazione del coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, se successivamente affidata, deve essere svolta conformemente alle disposizioni di cui al d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.



COMUNE DI NORCIA

Area LL.PP. Ambiente e Sviluppo Economico

Centro Operativo Comunale istituito con Ordinanza Sindacale n° 63 del 24/08/2016

7. La prestazione del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione devono essere svolte in conformità alle disposizioni di cui rispettivamente agli artt. 91 e 100 del d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
8. L'offerta dell'Affidatario, come risultante dalla procedura di affidamento, è parte integrante e sostanziale del presente contratto, con la sottoscrizione del quale si intende qui confermata.
9. Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni, oltre che conformi alle disposizioni di cui ai commi che precedono, dovranno essere conformi al regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Art. 2. Obblighi a carico dell'Affidatario

1. L'Affidatario è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli artt. 2222 e ss. c.c. nonché della deontologia professionale. Si applicano altresì al presente contratto il D.M. 17 giugno 2016, in materia di tariffe professionali, e ogni altra normativa vigente e correlata all'oggetto dell'incarico.
2. Il corrispettivo per l'attività dell'Affidatario è quello determinato in sede di affidamento. Esso è onnicomprensivo di quanto necessario ed utile per il diligente svolgimento dell'incarico stesso e remunerativo di tutte le prestazioni richieste. Restano a carico dell'affidatario tutti gli oneri strumentali ed organizzativi necessari per l'espletamento delle prestazioni connesse all'incarico, ivi comprese le polizze assicurative per le responsabilità derivanti dalle attività da svolgere, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi del Committente. Lo stesso è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri e tecniche per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dal Committente, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici dal Committente e di non aggravare gli adempimenti e i procedimenti che competono a questi ultimi.
3. L'effettivo corrispettivo, offerto dall'Affidatario, non verrà rideterminato a consuntivo in riferimento all'effettivo importo dei lavori calcolato in progetto. Qualora, per qualsiasi motivo, parte delle prestazioni professionali oggetto della presente procedura non siano espletate, il corrispettivo spettante sarà calcolato detraendo proporzionalmente gli importi delle prestazioni non eseguite.
4. L'Affidatario è altresì soggetto ai principi di piena e leale collaborazione e cooperazione con gli uffici e i servizi di cui al precedente comma 2 e, in particolare, con il RUP e gli altri eventuali professionisti designati dal Committente per la realizzazione dell'intervento. L'Affidatario è tenuto a eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso il Committente del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti.
- 4-bis. L'Affidatario è inoltre soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei conti in caso di danno erariale, ai sensi dell'art. 1 della Legge 20/1994 e ss.mm.ii.
5. Essendo inerente il presente incarico ad un intervento per la ricostruzione a seguito della crisi sismica iniziata ad agosto 2016, si richiamano anche tutte le norme speciali in materia e, in particolare, il D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 e ss.mm.ii., nonché le Ordinanze del Commissario straordinario per la ricostruzione, già in premessa citate e le altre attinenti. In ossequio a tali norme, l'Affidatario, per tutta la durata dell'incarico, deve conservare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di affidamento e previsti per l'esecuzione dell'incarico medesimo e, in particolare, deve mantenere, oltre alle iscrizioni previste agli albi ed elenchi professionali, anche l'iscrizione all'elenco speciale tenuto dal Commissario straordinario ai sensi dell'art. 34 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii.



COMUNE DI NORCIA

Area LL.PP. Ambiente e Sviluppo Economico

Centro Operativo Comunale istituito con Ordinanza Sindacale n° 63 del 24/08/2016

6. Si applicano altresì il Protocollo di legalità del 26 luglio 2017, come sotto integralmente riportato, e l'Accordo di Alta Sorveglianza del 02 febbraio 2021, stipulati tra i soggetti pubblici della ricostruzione. In particolare, l'Affidatario, anche per eventuali subcontraenti, si impegna a dare comunicazione tempestiva all'ANAC e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano in qualsiasi modo manifestati nei confronti del Professionista, degli eventuali organi sociali e dirigenziali, anche riconducibili alla "filiera delle imprese". Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p. Inoltre, l'Ente committente, o il Professionista in caso di stipula di un subcontratto, si avvalgono della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del Professionista, suo avente causa o dei componenti l'eventuale sua compagine sociale o dei dirigenti con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p.

7. Le clausole di cui al precedente comma 6 dovranno anche essere inserite nelle varie tipologie di subcontratti, consentiti nei limiti di cui all'art. 31 comma 8 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dovranno essere verificate dal Committente in occasione del rilascio dell'autorizzazione ai contratti medesimi.

8. L'Affidatario assume l'obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della "filiera delle imprese" le clausole del Protocollo di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 Legge n. 229/2016), il Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.), ove applicabile al contratto oggetto della presente procedura, i cui contenuti sono qui di seguito riprodotti:

- Obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al completamento e approvazione del servizio prestato, in quanto compatibili con il presente affidamento;
- Obbligo di fornire alla Stazione Appaltante i dati relativi ai subcontraenti interessati, a qualunque titolo, all'esecuzione del contratto (art. 1, comma 3);
- Accettazione esplicita della possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso l'operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento nei casi espressamente indicati negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 1, comma 3);
- Obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi dall'affidatario, dai subcontraenti e/o da terzi, autorizzati/approvati dalla Stazione Appaltante per qualunque importo; gli stessi dovranno essere comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti (art. 1, comma 4 e 6);
- Impegno ad inserire nei propri contratti - e a far inserire in tutti i subcontratti - apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l'obbligo di fornire alla Stazione Appaltante i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione delle prestazioni e in cui si prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dall'art. 8, paragrafo 1.3 del Protocollo;



COMUNE DI NORCIA

Area LL.PP. Ambiente e Sviluppo Economico

Centro Operativo Comunale istituito con Ordinanza Sindacale n° 63 del 24/08/2016

- Obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e gestionali della filiera delle imprese e operatori e alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata dell'affidamento. La trasmissione dei dati relativi all'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari degli enti interessati, nei confronti del Commissario Straordinario e la Struttura che ha disposto l'iscrizione in Anagrafe, entro il termine previsto dall'art. 86 del D.Lgs. n. 159 del 2011 (art. 2, comma 4 e 5);
- Obbligo di iscrizione nell'anagrafe/elenco antimafia previsti per l'esecuzione del presente affidamento (art. 3, comma 1);
- Inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco suddetti (art. 3, comma 2);
- Rispetto senza ritardo di ogni adempimento necessario a rendere operativa la predetta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione e comunicare senza ritardo alla Struttura l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell'operatore a cui le informazioni si riferiscono. L'informazione è data anche alla stessa Stazione Appaltante (art. 3, comma 2);
- Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o subcontratti, siano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell'esecuzione della prestazione, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti mediante attivazione della clausola risolutiva espressa di cui agli articoli 5 e 6 del Protocollo (art. 3, comma 2);
- Impegno, anche in caso di stipula di subcontratto, a dare comunicazione tempestiva all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, degli organi sociali o dei dirigenti dell'ente. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 c. p. (art. 5, comma 1, lett. a);
- Impegno, in caso di stipula di subcontratto, ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti del soggetto avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo 321 c. p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c. p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c. p. (art. 5, comma 1, lett. b);
- Impegno a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'affidatario, dei componenti della



COMUNE DI NORCIA

Area LL.PP. Ambiente e Sviluppo Economico

Centro Operativo Comunale istituito con Ordinanza Sindacale n° 63 del 24/08/2016

compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione (art. 6, comma 1, lett. a);

- Obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché di repressione della criminalità (art. 6, comma 2, lett. a);
- Obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui all'art. 6 comma 1 del Protocollo (art. 6 comma 2 lett. b), e di allegare il Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte (art. 6, comma 2, lett. b);
- Obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 106, comma 13 del decreto legislativo n. 50 del 2016 alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione Appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011 a carico del cessionario, valida anche per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti (art. 6, comma 2, lett. c);
- Obbligo di ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo n. 136 del 2016, concernente l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno - così come disciplinato dall'articolo 30 del decreto-legislativo n. 276 del 2003, solo previa autorizzazione della Stazione Appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; l'autorizzazione è subordinata alla preventiva registrazione nell'Anagrafe dell'impresa distaccante; analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera (art. 6, comma 2, lett. d);
- Impegno a mettere a disposizione dell'ente aggiudicatario i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale (art. 7, comma 2, lett. a);
- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione, specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze (art. 7, comma 2, lett. b);
- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore; le informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 7, comma 2, lett. c);
- Accettazione espressa del fatto che l'inosservanza di tutti gli obblighi previsti nel Protocollo e applicabili potranno essere sanzionati ai sensi dell'art. 8 del Protocollo medesimo.

Art. 3. Accettazione elaborati precedenti



COMUNE DI NORCIA

Area LL.PP. Ambiente e Sviluppo Economico

Centro Operativo Comunale istituito con Ordinanza Sindacale n° 63 del 24/08/2016

1. L'Affidatario con la sottoscrizione del presente contratto accetta gli elaborati progettuali resi disponibili in sede di affidamento relativi alla stima sommaria della spesa ex art. 22 D.P.R. 207/2010 dell'intervento di riparazione con miglioramento sismico dei cimiteri monumentali di Ospedaletto, Capo al Campo e Serravalle di Norcia (PG), approvata con Determinazione 151 del 09/03/2021, avendone verificata la corrispondenza alle norme vigenti e la completezza.

Art. 4. Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione

1. Non si rilevano particolarità nella progettazione inerente la sicurezza; l'Affidatario che rivestirà il ruolo di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione dovrà comunque ottemperare a quanto espressamente previsto dagli artt. 91 e 100 del d.lgs. 81/08 e ss.mm.ii., che si intendono qui integralmente riportati.

Art. 4-Bis. Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

1. L'Affidatario che rivestirà il ruolo di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dovrà comunque ottemperare a quanto espressamente previsto dalle disposizioni di cui al d.lgs. 81/08 e ss.mm.ii. e di ogni altro adempimento di legge, nonché a quanto indicato all'art. 9-bis del capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

Art. 5. Altre condizioni disciplinanti l'incarico

1. L'Affidatario si impegna alla produzione degli elaborati progettuali conformemente alle caratteristiche indicate all'art. 4 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale e secondo le modalità di cui all'art. 5 del medesimo.

2. L'Affidatario è inoltre obbligato, senza ulteriori corrispettivi, all'espletamento della totalità delle attività tecnico – amministrative propedeutiche alla predisposizione della documentazione delle pratiche amministrative ovvero autoritative (e dunque finalizzate all'ottenimento di pareri/autorizzazioni/nulla osta ecc. degli Enti preposti previsti dalla normativa vigente), funzionalmente connesse all'intervento oggettivo, alla partecipazione alle riunioni necessarie all'eventuale modificazione/integrazione della progettazione propedeutiche ovvero conseguenti all'acquisizione del parere della Conferenza Regione di cui all'art. 16 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii. ed alla Conferenza Regionale stessa, nonché a quanto altro indicato all'interno del capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

3. I diritti di proprietà materia e legale ovvero di utilizzazione degli elaborati progettuali rimarranno di titolarità esclusiva del Committente che potrà, quindi, disporre, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la duplicazione e la cessione anche parziale. Il Committente potrà liberamente disporre degli elaborati progettuali anche modificandoli ovvero facendoli eseguire ad altro operatore economico, senza che l'affidatario possa sollevare obiezioni, eccezioni e/o rivendicazioni di sorta.

Art. 6. Verifica di conformità delle prestazioni

1. Il Committente ha facoltà di esercitare ogni più ampia attività di controllo sull'operato dell'affidatario e/o di tutti i soggetti deputati all'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto, senza che in conseguenza di tale circostanza l'Affidatario possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti del Committente. L'esito favorevole dei controlli effettuati non esonera né limita in ogni caso l'Affidatario dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità; pertanto, anche successivamente all'effettuazione dei controlli stessi, qualora venga accertata la non conformità alle prescrizioni contrattuali dell'attività esercitata dall'Affidatario, il medesimo dovrà in ogni caso provvedere a sua cura e spese al tempestivo adempimento di



COMUNE DI NORCIA

Area LL.PP. Ambiente e Sviluppo Economico

Centro Operativo Comunale istituito con Ordinanza Sindacale n° 63 del 24/08/2016

tutto quanto eventualmente richiesto dal Committente o, comunque, occorrente al fine di ricondurre l'attività alle suddette prescrizioni contrattuali.

2. In materia di controllo, verifica, validazione e approvazione dalla documentazione progettuale si applicano gli art. 7 e 8 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale, qui integralmente trascritti.

Art. 7. Durata dell'incarico e termini

1. Le prestazioni decorrono dalla data di sottoscrizione del presente atto ovvero ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b) Legge 11 settembre 2020, n. 120 dalla comunicazione di esecuzione del contratto in via d'urgenza dell'incarico specifico ad eseguire la singola prestazione o le singole prestazioni oggetto dell'incarico.

2. I termini per l'espletamento delle prestazioni in fase di progettazione sono calcolati in giorni solari consecutivi e sono così determinati:

Progettazione: giorni complessivi n. 70 (settanta)

a) Progettazione definitiva compresa la relazione paesaggistica e la relazione geologica: giorni n. 45 (quarantacinque)

b) Progettazione esecutiva: giorni n. 25 (venticinque)

2-bis. I termini per l'eventuale adeguamento delle progettazioni di cui sopra alle indicazioni degli Enti preposti alla Conferenza Regionale di cui all'art. 16 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii. ovvero alle formali richieste avanzate dal RUP: giorni n. 10 (dieci).

3. La prestazione di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, inerente la redazione del piano di sicurezza e coordinamento e del fascicolo dell'opera, va espletata entro e negli stessi termini previsti per l'attività di progettazione cui è connessa.

4. L'attività di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (*come opzione di ampliamento dell'incarico*), se successivamente affidate, verranno ad origine a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo da parte del Commissario Straordinario con decorrenza dalla data del relativo atto di affidamento ovvero ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b) Legge 11 settembre 2020, n. 120 dalla comunicazione di esecuzione del contratto in via d'urgenza e nelle more delle verifiche dei requisiti generali e speciali previsti per la partecipazione alla presente procedura, e perdureranno, rispettivamente, fino all'approvazione degli atti di collaudo provvisorio ovvero fino alla data di ultimazione lavori.

4-bis. I termini per l'espletamento delle attività riconducibili alle prestazioni di cui al comma 4, indicati dalle disposizioni normative e regolamentari, comprese quelle ancora applicabili del D.P.R. 207/2010, dal D.M. 49 del 7 marzo 2018, dal d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., dalla documentazione di gara di affidamento dei lavori ovvero contenuti in specifici ordini del RUP, sono calcolati in giorni naturali e consecutivi.

Art. 8. Penali

1. Ai sensi dell'art. 113 – bis del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni affidate, nonché delle disposizioni di servizio impartite dal R.U.P. che contengano, per l'appunto, tempi e modi per l'espletamento di una prestazione, è fissata una penale, calcolata in misura giornaliera, pari all'1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale che non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale.



COMUNE DI NORCIA

Area LL.PP. Ambiente e Sviluppo Economico

Centro Operativo Comunale istituito con Ordinanza Sindacale n° 63 del 24/08/2016

2. Il ritardo in fase di esecuzione, qualora affidate le relative prestazioni, comporta la penale nella misura di cui al comma 1, applicata all'importo dei corrispettivi previsti per la fase di esecuzione.
3. Per ogni altra violazione alle norme di Legge o regolamentari applicabili alle prestazioni oggetto dell'incarico, o per ogni inadempimento rispetto alla disciplina del presente contratto diverso dai ritardi, si applica una penale tra lo 0,3‰ (zerovirgolate per mille) e l'1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale; la penale non può essere superiore al dieci per cento dell'ammontare netto contrattuale. La graduazione della penale, nell'ambito del minimo e del massimo, è determinata dal Committente in relazione alla gravità della violazione o dell'inadempimento.
4. Superato il dieci per cento dell'ammontare netto contrattuale il Committente procede alla risoluzione del contratto.
5. L'applicazione delle penali, nelle modalità di cui all'art. 19 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale non esclude la responsabilità dell'Affidatario per eventuali maggiori danni subiti dal Committente.

Art. 9. Doveri di riservatezza e astensione e trattamento dei dati personali

1. L'Affidatario è tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio, sia in applicazione dei principi generali sia, in particolare, per quanto attiene alle notizie relative o connesse al presente incarico che possono influire sull'andamento delle procedure.
2. L'Affidatario è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l'espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e salvaguardia. L'affidatario è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti per garantire che tale riservatezza sia rispettata da tutti i professionisti responsabili, dipendenti, collaboratori e consulenti di qualsiasi tipo, nonché subappaltatori e loro dipendenti, collaboratori e consulenti.
3. Senza l'autorizzazione scritta del Committente è preclusa all'Affidatario ogni possibilità di rendere noti a terzi, in tutto o in parte, la documentazione o gli elaborati in corso di redazione o redatti, prima che questi siano formalmente adottati o approvati dal Committente.
4. Ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'Affidatario deve astenersi dalle procedure connesse all'incarico nelle quali dovesse in qualche modo essere interessato, sia personalmente che indirettamente, segnalando tempestivamente all'Ente committente tale circostanza.
5. L'Affidatario deve segnalare tempestivamente per iscritto al Committente qualunque impedimento, anche solo potenziale, che dovesse insorgere nell'esecuzione del contratto.
6. Con la sottoscrizione del contratto l'Affidatario acconsente che i suoi dati personali, resi per la stipulazione del contratto e per tutti gli ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante l'esecuzione dello stesso, siano trattati dall'Ente committente ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. e del G.D.P.R. Regolamento UE 2016/679, essendo stato informato dei diritti derivanti del predetto decreto.
7. Ai sensi e per gli effetti della normativa sopracitata ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente contratto, il Committente, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, nomina l'Affidatario Responsabile esterno del trattamento. Si precisa che tale nomina avrà validità per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell'appalto.

Art. 10. Risoluzione del contratto – clausola risolutiva espressa - recesso



COMUNE DI NORCIA

Area LL.PP. Ambiente e Sviluppo Economico

Centro Operativo Comunale istituito con Ordinanza Sindacale n° 63 del 24/08/2016

1. È facoltà del Committente risolvere il contratto, oltreché nei casi espressamente disciplinati dall'art. 108 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dagli artt. 2 e 8 del presente contratto e dal Protocollo di Legalità del 26 luglio 2017, quando il Professionista contravvenga alle condizioni di cui al contratto medesimo oppure a norme di Legge o regolamentari, a disposizioni di servizio ovvero istruzioni legittimamente impartiti dal RUP, oppure assuma atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine all'oggetto delle prestazioni.

2. È altresì facoltà del Committente risolvere il presente contratto qualora l'Affidatario, in assenza di valida giustificazione, scritta e comunicata tempestivamente al Committente, si discosti dalle modalità di espletamento delle prestazioni concordate o contravvenga agli obblighi sullo stesso gravanti, quali, a mero titolo esemplificativo:

- a) violazione delle prescrizioni di cui all'art. 9 del presente contratto;
- b) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito provvedimento giurisdizionale, anche di natura cautelare;
- c) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata;
- d) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro o dei diritti dei lavoratori;
- e) violazione della disciplina del subappalto;
- f) sopraggiunte cause di astensione o incompatibilità con lo svolgimento dell'incarico, non correttamente comunicate al Committente;

3. In caso di risoluzione si applicano le norme anche procedurali di cui al d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

4. In materia di clausola risolutiva espressa si rimanda all'art. 20 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

5. Il Committente ha anche facoltà di recesso in qualsiasi tempo dal presente contratto nel rispetto e con le conseguenze di cui all'art. 109 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art. 11. Determinazione dei corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali sono quelli determinati in sede di affidamento, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 3 ultimo periodo del presente contratto.

2. L'Affidatario prende atto e riconosce espressamente che i corrispettivi di cui al presente contratto sono adeguati all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del codice civile e sono comprensivi anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile.

3. Tenuto conto del prospetto di calcolo compreso negli atti di affidamento (elaborato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del codice e del D.M. 17 giugno 2016), nonché delle risultanze della procedura di cui in premessa, avendo l'Affidatario proposto un'offerta pari ad € _____ (€ _____ / __) per tutte le prestazioni descritte ai precedenti articoli e per quelle ad esse riconducibili, direttamente o indirettamente, si applicano i seguenti corrispettivi:

- a) progettazione definitiva (compresa la relazione paesaggistica e la relazione geologica)

Euro _____



COMUNE DI NORCIA

Area LL.PP. Ambiente e Sviluppo Economico

Centro Operativo Comunale istituito con Ordinanza Sindacale n° 63 del 24/08/2016

b) progettazione esecutiva e C.S.P.

Euro _____

c) direzione lavori e C.S.E. (*come opzione di ampliamento dell'incarico*)

Euro _____

4. Sono ammesse modifiche al contratto, senza una nuova procedura di affidamento, al verificarsi di una delle ipotesi contemplate dall'art. 106 del Codice, anche con riferimento alla lett. a) del medesimo, nel caso in cui, in corso di esecuzione delle lavorazioni, si renda necessaria la redazione di perizie modificative e/o suppletive, per esigenze sopravvenute ovvero per esigenze di conservazione e tutela del bene, purché non cagionata da errori od omissioni, senza che ciò alteri la natura generale del contratto. Tali modificazioni sono compensate con corrispettivi determinati secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità rispetto ai corrispettivi di cui al comma 3. In tal caso l'Affidatario, anche qualora la modifica ecceda il 20% del valore iniziale del contratto, è tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni previste nel contratto originario, applicando il medesimo ribasso percentuale offerto.

5. Tutti i corrispettivi sono maggiorati degli Oneri Previdenziali ed Assistenziali, nonché dell'I.V.A. di Legge.

6. I corrispettivi di cui al comma 3 sono insensibili ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati.

Art. 12. Modalità di corresponsione dei corrispettivi

1. I corrispettivi, così come stabiliti all'art. 11, eventualmente adeguati alle prestazioni aggiuntive e diminuiti delle penali di cui all'art. 8, sono corrisposti con le modalità di cui oltre, a seguito dell'accreditamento al Committente del finanziamento da parte dell'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Umbria. Ai sensi dell'art. 35, comma 18 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 30% (*trenta per cento*) ai sensi dell'art. 207, comma 1 D.L. 19 maggio 2020, n. 34 da corrispondere entro quindi giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione. L'Affidatario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a questo imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

2. La liquidazione avverrà secondo le modalità di cui all'art. 12 del capitolato descrittivo e prestazionale entro il termine di 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla presentazione della fattura in modalità elettronica secondo le vigenti disposizioni, intestate al Comune di Norcia, il cui codice univoco IPA è UFFOYL, e dovranno contenere l'indicazione dei codici CIG e CUP sopra indicati.



COMUNE DI NORCIA

Area LL.PP. Ambiente e Sviluppo Economico

Centro Operativo Comunale istituito con Ordinanza Sindacale n° 63 del 24/08/2016

3. I corrispettivi sono erogati esclusivamente mediante bonifico (*in caso di concorrente singolo*) sul conto corrente dedicato individuato con il codice IBAN: _____, sul quale è autorizzato ad operare il Sig. _____, nato a _____ il _____ (codice fiscale _____), residente a _____. Valgono le disposizioni più oltre richiamate. (*in caso di RTP, consorzi o GEIE*) sui seguenti conti correnti dedicati:

- codice IBAN: _____, sul quale è autorizzato ad operare il Sig. _____, nato a _____ il _____ (codice fiscale _____), residente a _____;
- codice IBAN: _____, sul quale è autorizzato ad operare il Sig. _____, nato a _____ il _____ (codice fiscale _____), residente a _____;
- codice IBAN: _____, sul quale è autorizzato ad operare il Sig. _____, nato a _____ il _____ (codice fiscale _____), residente a _____. Valgono le disposizioni più oltre richiamate.

4. La liquidazione dei corrispettivi è comunque subordinata all'accertamento del corretto adempimento contrattuale, al permanere dell'efficacia dell'assicurazione di cui oltre, all'accertamento dell'assenza di inadempimenti erariali ai sensi dell'articolo 48 – bis del D.P.R. n. 602 del 1973 e ss.mm.ii., ed è inoltre subordinata alla verifica della regolarità contributiva dell'Affidatario (*in caso di RTP, consorzi o GEIE*) di ciascun componente del raggruppamento temporaneo, consorzio o GEIE. Si applica l'art. 30, commi 5 e 6 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art. 12 – bis. Responsabilità e risarcimento dei danni

1. L'Affidatario ha la responsabilità verso terzi utenti e prestatori d'opera, per qualsiasi danno arrecato a persone e cose nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo, anche oltre i massimali previsti nella polizza di cui al successivo art. 13, sollevando in tal senso il Committente ed i funzionari preposti da ogni responsabilità civile e penale ed assumendo in proprio l'eventuale lite. L'Affidatario è peraltro l'unico responsabile in caso di eventuale inosservanza della normativa di settore vigente.

2. L'Affidatario è altresì responsabile dei danni arrecati al Committente, ai suoi dipendenti ed ai terzi, per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in genere ovvero di chiunque debba rispondere dell'esecuzione del presente incarico.

3. L'Affidatario risponderà personalmente nei confronti del Committente per ogni contestazione che dovesse essere da questo formulata, in relazione alla corretta esecuzione del capitolato speciale descrittivo e prestazionale, all'adeguatezza degli elaborati progettuali predisposti anche conseguentemente a formali richieste avanzate dal RUP, ai termini di consegna degli stessi e ad ogni altra contestazione formulata inerente gli specifici obblighi assunti dalle parti con la sottoscrizione del contratto.

Art. 13. Polizza assicurativa professionale e cauzione definitiva

1. A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, l'Affidatario ha prodotto prima d'ora al Committente, a titolo di cauzione definitiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del



COMUNE DI NORCIA

Area LL.PP. Ambiente e Sviluppo Economico

Centro Operativo Comunale istituito con Ordinanza Sindacale n° 63 del 24/08/2016

d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, la garanzia fideiussoria emessa da _____ n. _____ in data _____ per l'importo di euro _____, pari al ____ % dell'importo del presente incarico, agli atti della procedura, contenente qua

1-bis. A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dall'eventuale affidamento delle prestazioni opzionali previste dal successivo art. 16, l'Affidatario si impegna a produrre al Committente, a titolo di cauzione definitiva, idonea garanzia fideiussoria per l'importo di euro _____ pari al ____ % dell'importo contrattuale delle relative prestazioni.

2. L'Affidatario è obbligato altresì a produrre, ai sensi dell'art. 24, comma 4 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. la polizza a copertura della responsabilità civile. *(in caso di concorrente singolo)* A tal fine l'Affidatario ha prodotto al Committente la polizza n. _____ rilasciata dalla compagnia _____ in data _____. *(in caso di RTP, consorzi o GEIE)* A tal fine, sono state prodotte al Committente le seguenti polizze:

- polizza n. _____ rilasciata dalla compagnia _____ in data _____ in favore di _____;
- polizza n. _____ rilasciata dalla compagnia _____ in data _____ in favore di _____;
- polizza n. _____ rilasciata dalla compagnia _____ in data _____ in favore di _____;

2-bis. Ai sensi dell'art. 24, comma 4 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché dell'art. 3, comma 5, lett. e) del D.L. 138/2011, l'Affidatario è obbligato a produrre a proprie spese, la polizza a copertura della responsabilità per un massimale non inferiore all'importo dei lavori effettivamente progettati, che comprende la garanzia dei rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione della progettazione che determinino per il Committente nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

3. La polizza deve essere presentata al Committente contestualmente all'approvazione del progetto esecutivo da parte del Commissario Straordinario e avrà efficacia sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

4. La mancata presentazione della polizza di cui al comma 2-bis esonera dal pagamento dei corrispettivi professionali.

Art. 14. Subappalto e prestazioni di terzi e cessione del contratto

1. Ai sensi dell'art. 105, comma 1 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d) del medesimo.

2. Il subappalto è ammesso nei limiti e alle condizioni di cui agli art. 31, comma 8 e 105 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per le prestazioni che l'Affidatario ha indicato espressamente in sede di affidamento, previa autorizzazione del Committente. Resta comunque ferma la responsabilità esclusiva dell'Affidatario.

3. Il Committente resta estraneo ai rapporti intercorrenti tra l'Affidatario e gli eventuali terzi affidatari e non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, salvo i casi previsti dalla normativa su citata. Il Progettista deve eventualmente provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del codice.



COMUNE DI NORCIA

Area LL.PP. Ambiente e Sviluppo Economico

Centro Operativo Comunale istituito con Ordinanza Sindacale n° 63 del 24/08/2016

4. Trattandosi di un intervento inerente la ricostruzione post sisma, si richiamano qui integralmente gli obblighi indicati all'art. 2 del presente contratto, anche con riferimento ai sub – contraenti, nonché gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui oltre.
5. Non è considerato subappalto l'affidamento delle prestazioni di cui all'art. 105, comma 3 del decreto citato.

Art. 15. Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie circa l'interpretazione e/o l'applicazione del presente contratto è competente il Tribunale di Spoleto e, nell'ambito del contenzioso amministrativo, il T.A.R. dell'Umbria. È esclusa in ogni caso la competenza arbitrale.

Art. 16. Prestazioni opzionali

1. Sono previste le seguenti prestazioni opzionali: direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.
2. Il Committente può esercitare l'opzione per la prestazione di cui al precedente, fino alla data di consegna dei lavori. Fino alla scadenza del predetto termine l'Affidatario resta irrevocabilmente obbligato a quanto statuito dagli atti di affidamento.
3. Il Committente ha la più ampia facoltà di non procedere all'affidamento delle prestazioni opzionali: nessun indennizzo, risarcimento o compenso di qualunque genere può dunque essere richiesto all'ente medesimo qualora questo non eserciti l'opzione, così come in caso di esercizio tardivo se il professionista accetti comunque di assumere l'incarico.
4. Le prestazioni opzionali dovranno essere espletate conformemente a quanto indicato agli artt. 9 e 9 – bis del capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

Art. 17. Domicilio, gestione digitale dell'appalto, rappresentanza delle parti e soggetto/i che svolgeranno le prestazioni professionali

1. L'Affidatario elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti di cui al presente contratto presso _____, all'indirizzo _____. Qualunque comunicazione effettuata dal Committente al domicilio indicato si intende efficacemente ricevuta dall'Affidatario.
- 1-bis. Ogni comunicazione inerente la gestione del contratto dovrà essere trasmessa tramite casella di posta elettronica certificata (PEC). L'Affidatario si impegna a ricevere e trasmettere tramite PEC la documentazione necessaria alla gestione del contratto. La PEC è _____. La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale.
2. L'Affidatario individua il seguente soggetto come responsabile dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche: Arch./Ing./_____ in qualità di _____ iscritto all'Ordine/Collegio _____ di _____ al numero _____ CF _____ P.IVA _____.
3. L'Affidatario individua le seguenti persone fisiche che svolgeranno le prestazioni di cui al presente contratto, sulla base di quanto offerto in sede di affidamento:



COMUNE DI NORCIA

Area LL.PP. Ambiente e Sviluppo Economico

Centro Operativo Comunale istituito con Ordinanza Sindacale n° 63 del 24/08/2016

- Arch./Ing./ _____, iscritto all'Ordine/Collegio _____ di _____ al numero _____ CF _____ P.IVA _____ in qualità di _____;
- Arch./Ing./ _____, iscritto all'Ordine/Collegio _____ di _____ al numero _____ CF _____ P.IVA _____ in qualità di _____;
- Geologo _____, iscritto all'Ordine/Collegio _____ di _____ al numero _____ CF _____ P.IVA _____ in qualità di _____.

4. Ogni comunicazione, richiesta e ordine indirizzati dal Committente e dai suoi rappresentanti a uno dei soggetti di cui ai commi 2 e 3 si intende effettuato all'Affidatario.

5. Ogni comunicazione, richiesta, osservazione, atto o documento che l'Affidatario intenda far pervenire al Committente è trasmessa presso la sede dell'ente e indirizzata al RUP.

Art. 18. Tracciabilità dei pagamenti

1. L'Affidatario, nonché gli eventuali subappaltatori e subcontraenti, in ottemperanza gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, devono comunicare al Committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, al presente affidamento, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. In assenza delle predette comunicazioni il Committente sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per gli stessi. La comunicazione dovrà contenere gli elementi prescritti dall'art. 23 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto per pagamenti a favore dell'Affidatario, degli eventuali subcontraenti, o comunque di soggetti che forniscono beni o prestano servizi in relazione allo stesso contratto, devono avvenire mediante lo strumento del bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati, secondo le disposizioni di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., recante "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*", nonché secondo le indicazioni di cui alla Determinazione ANAC n. 4 del 7 luglio 2011, recante "*Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136*" e ss.mm.ii.

3. Ogni bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CUP e il CIG come sopra indicati.

4. La violazione delle prescrizioni sopra richiamate comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni previste, anche la risoluzione del presente contratto.

5. Il soggetto che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Committente e la Prefettura territorialmente competente.



COMUNE DI NORCIA

Area LL.PP. Ambiente e Sviluppo Economico

Centro Operativo Comunale istituito con Ordinanza Sindacale n° 63 del 24/08/2016

6. Si richiama integralmente quanto riportato all'art. 2 del presente atto in relazione agli obblighi relativi ai subcontraenti derivanti dal Protocollo di Legalità sottoscritto in data 26 luglio 2017.

Art. 19. Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente contratto è vincolante per il Committente solo per le prestazioni per le quali sia stato assunto specifico impegno di spesa, che deve essere comunicato all'Affidatario.
2. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto e alla sua attuazione, ivi comprese le spese di registrazione e i diritti di segreteria, se e nella misura in cui siano dovuti, nonché le imposte e le tasse e ogni altro onere sono a carico del Professionista.
3. Il presente contratto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972 per quanto concerne l'IVA, al D.P.R. 131/1986 per quanto concerne l'imposta di registro e al D.P.R. 642/1972 per quanto concerne l'imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche ed integrazioni.

Art. 20. Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto, si fa rinvio alle vigenti norme in materia di contratti pubblici, nonché alla normativa speciale inerente la ricostruzione post sisma e, in particolare, alle Ordinanze emanate ai sensi del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii.
2. Si richiamano altresì tutte le prescrizioni contenute negli atti di affidamento, nessuno escluso, nonché le obbligazioni assunte dall'Affidatario in base all'offerta economica presentata in sede di affidamento.

_____, lì _____

Per l'Affidatario:

Per il Committente: